



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLA PESCA IN ACQUE INTERNE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 31/01/2011 pubblicata all'Albo Pretorio dal 14 febbraio 2011 al 28 febbraio 2011.

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la salvaguardia e l'incremento delle specie di fauna ittica viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nelle acque interne del territorio della provincia di Siracusa e l'esercizio della pesca e di ogni attività ad essa connessa, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, onde evitare il decadimento della fauna acquatica.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati fauna ittica: i pesci, i crostacei, i molluschi, gli anfibi ed altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.
3. Per le norme non previste dal presente Regolamento, la pesca fluviale e lacuale è disciplinata:
 - dal R.D. 22 novembre 1914, n. 1486;
 - dal T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;
 - dalle convenzioni internazionali per la pesca nelle acque dolci bagnanti il territorio italiano e insieme quello di altri stati, e dalle leggi e dai regolamenti correlativi;
 - da decreti speciali.
4. Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.
5. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con le attrezzature previsti dal presente Regolamento.
6. L'Amministrazione provinciale di Siracusa, sensibile alle tematiche ambientali, si propone di salvaguardare anche l'ambiente circostante i corpi idrici presenti nel territorio di competenza, sottolineando come il compito di prevenire e reprimere qualsiasi illecito o reato spetta innanzitutto al personale di cui all'art. 7 ed impegnandosi a favorire iniziative che promuovano la conoscenza ed il rispetto della natura.
7. L'Ente Provincia promuove corsi di formazione ed aggiornamento inerenti le attività previste dall'art. 6 comma 1 lett. c) per il personale di cui all'art. 7.

Art. 2

Classificazione delle Acque

1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque interne di interesse per la pesca.
2. Ai fini del presente Regolamento sono considerate acque interne tutte le acque dolci, salse o salmastre, esistenti nel territorio della Provincia di Siracusa, a monte della linea ideale congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare dei corpi idrici, naturali od artificiali, individuata riguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.
3. Sulla base della Carta Ittica le acque interne della provincia di Siracusa sono suddivise in:
 - Acque Correnti (*Salmonicole*) - Appartengono a questa categoria i corpi idrici in cui vi è scorrimento d'acqua superficiale quali fiumi, torrenti e canali artificiali (sono incluse le buche presenti lungo il loro corso che, per le loro caratteristiche, non rientrano nella categoria delle acque ferme) delimitati, a valle, dal mare;
 - Acque Ferme (*Ciprinicole*) - Appartengono a questa categoria le acque dei laghi, bacini, invasi artificiali e/o naturali ed i pantani fino al punto in cui inizia lo scorrimento d'acqua superficiale.

Art. 3

Acque di confine

1. Nei corpi idrici di confine interprovinciale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie ittiche ed ai modi di pesca.
2. Sono acque di confine:
 - a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;
 - b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.

Art. 4

Carta Ittica

1. Diverse ricerche hanno portato alla stesura della carta ittica con l'obiettivo di redigere le carte dell'idrografia superficiale delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, della qualità biologica e della distribuzione dell'ittiofauna.
2. Nella carta ittica per ciascun corso d'acqua esaminato sono riportati:
 - a) Descrizione geografica e morfologica del corso d'acqua;
 - b) Descrizione del popolamento ittico del corso d'acqua, in base ai risultati del censimento ittico effettuato e relativo indice d'abbondanza;
 - c) Schede sintetiche relative alle singole stazioni di campionamento ittologico con l'indicazione dell'ubicazione della stazione ed annessa documentazione fotografica e cartografica;
 - d) Grafico a torta riassuntivo relativo della composizione della comunità ittica per ciascun corso d'acqua campionato;
 - e) Breve descrizione delle specie ittiche censite;
 - f) Informazioni generali sulla pesca delle acque interne;
 - g) Informazioni sulle modificazioni nelle popolazioni ittiche a seguito del nubifragio del Settembre 2003;
 - h) Considerazioni finali sulle prospettive di tutela e gestione del patrimonio ittico.
3. Il presente Regolamento deve attenersi, nello specifico, alle indicazioni riportate nella carta ittica.
4. La carta ittica potrà essere aggiornata ogni cinque anni ed approvata dall'Amministrazione provinciale.
5. All'aggiornamento della carta ittica potranno essere consultate la F.I.P.S.A.S. e le Associazioni ittico-venatorie e Ambientali, aventi comprovata esperienza per quanto concerne tutte le problematiche inerenti l'attività alieutica nonché la conoscenza acquisita del Territorio provinciale.
6. La carta ittica è vincolante per la scelta delle specie da immettere nelle acque interne.
7. Nei corpi idrici della provincia di Siracusa ai fini della pesca sono presenti le seguenti famiglie ittiche:
 - salmonidi;
 - ciprinidi;
 - mugillidi;
 - anguillidi;
 - aterinidi;
 - serranidi;
 - ciprinodontidi;
 - blennidi;
 - pecilidi.

Art. 5

Commissione Consultiva Provinciale Pesca

1. Il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, con proprio atto istituisce, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, la Commissione Consultiva Provinciale Pesca per la gestione delle acque interne.
2. Fanno parte della CCPP a titolo gratuito:
 - a) n° 1 Funzionario dell'Ufficio Pesca della Provincia Regionale di Siracusa;
 - b) n° 1 Funzionario designato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Siracusa;
 - c) n° 1 Funzionario designato dal Comandante del Corpo Forestale di Siracusa;
 - d) n°1 Funzionario designato dal Direttore del Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.);
 - e) il Presidente, o un suo delegato, della F.I.P.S.A.S. di Siracusa;
 - f) n°1 Rappresentante congiuntamente designato dalle altre Associazioni di pesca legalmente riconosciute presenti nella Provincia di Siracusa;
 - g) n°1 Biologo con competenze in Ittiologia nominato dal Presidente della Provincia Regionale di Siracusa;
 - h) n° 1 Veterinario esperto in malattie infettive dei pesci.
3. La CCPP ha il compito di formulare proposte, per un piano di gestione ittico-ambientale approvato dall'Amministrazione provinciale, con cadenza stabilita nell'atto di istituzione della Commissione stessa, nonché, proposte e pareri sulla materia oggetto del presente Regolamento. La sua convocazione da parte degli Organi competenti è obbligatoria per tutte le attività inerenti i ripopolamenti ittici e le semine, l'istituzione di divieti e limitazioni della pesca, l'istituzione di zone di ripopolamento, sul calendario annuale di pesca e sulla classificazione delle acque. Il parere emesso dalla CCPP non è vincolante per l'Amministrazione provinciale la quale, comunque, si riterrà libera da ogni impegno nel caso in cui la Commissione non si pronunci entro i limiti di tempo fissati nell'atto di convocazione.
4. La CCPP può essere rinnovata ogni cinque anni.

Art. 6

Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne

1. La Provincia Regionale di Siracusa, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi della F.I.P.S.A.S. e delle altre Federazioni ed Associazioni di cui all'art. 7 affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) operazioni di tabellazione delle acque interne, esecuzione d'interventi volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in periodi di siccità o alla difesa di ambiti fluviali, vigilanza ittico-ambientale in zone delimitate o su tutto il territorio provinciale per la copertura di determinati periodi e/o cause particolari;
 - b) gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale istituiti dalla Provincia, operazioni di rilevamento dati, operazioni di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento;
 - c) gestione d'incubatoi di valle o di altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento, se coadiuvati da personale specializzato;
 - d) organizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori o corsi propedeutici al rilascio della licenza di pesca, attività conoscitiva del Regolamento sulla pesca nelle acque interne della Provincia di Siracusa e successive integrazioni, corsi di sensibilizzazione ambientale.
2. La gestione delle attività di cui al comma 1 potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Provinciale o affidata congiuntamente a più Federazioni od Associazioni aventi diritto nel caso in cui, la tipologia e le caratteristiche del lavoro richiesto, non possano essere garantite dal personale di una sola di esse o a seguito di una richiesta di convenzione congiunta da parte di due o più Federazioni od Associazioni.

Art. 7

Vigilanza

1. La Provincia assicura la vigilanza sulle acque interne del proprio territorio con il proprio personale e coordina anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca effettuata dagli agenti ittici di cui all'art. 31 del R.D. 08.10.1931, n. 1604 e artt. 43 e 44 della L.R. 01.09.1997, n. 33 appartenenti alle Associazioni legalmente riconosciute a livello Nazionale e/o Regionale.
2. Sono incaricati di fare osservare le disposizioni del presente regolamento tutte le forze di polizia competenti nel territorio.
3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in atteggiamento di pesca.

TITOLO II

(Norme per l'esercizio della pesca)

Art. 8

Licenza di pesca

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Siracusa è obbligatorio essere muniti di licenza di pesca in corso di validità, prevista dall'art. 22, comma 3, del R.D. 08.10.1931 n° 1604 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata con le modalità di cui al D.A.R.S. n. 1361/II/IV del 11.06.1997, nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse di concessione regionale.
2. In base al D. Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 n. ord. 18, tab. 54 e ss. mm. e ii., il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo non è dovuto.
3. La licenza di pesca costituisce un documento ufficiale, soggetto a controllo di polizia ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
4. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza.
5. L'Amministrazione provinciale, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciare un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento delle relative tasse, allegando la copia della denuncia di smarrimento, presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 9

Licenza di pesca per minori

1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene concessa previo consenso di chi ne esercita la patria potestà.
2. I minori di anni quattordici possono esercitare la pesca purché accompagnati da un maggiorenne titolare di licenza in corso di validità, che è responsabile in solido del loro operato.

Art. 10

Registro dei pescatori

1. Presso l'Ufficio competente della Provincia Regionale sono tenuti appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, devono essere trascritte le sanzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati commessi in materia di pesca.

Art. 11

Regime di pesca controllato

1. Nelle acque interne della provincia di Siracusa è istituito il regime di pesca controllato alla trota (*Tutte le specie*), al persico trota (o black bass) (*Micropterus salmoides*), all'anguilla (*Anguilla anguilla*), alla carpa (*Cyprinus carpio*) e alla tinca (*Tinca tinca*). A tal fine, l'Amministrazione provinciale rilascia gratuitamente, a ciascun pescatore che ne faccia richiesta e che sia munito di licenza di pesca in corso di validità, apposito tesserino sul quale vengono annotate le catture predette subito dopo le operazioni di slamatura.
2. Le catture di cui al comma 1 devono essere annotate, utilizzando penna "biro" con inchiostro indelebile, nello spazio relativo al giorno effettivo di pesca.
3. Il numero degli esemplari tratti ed esibiti ai controlli dei guardiapesca deve, tassativamente, corrispondere al numero di segnature apposte negli appositi spazi.
4. Raggiunto il limite di catture ammesse nella giornata o settimana (ove previsto), se non diversamente stabilito, i pesci catturati accidentalmente, durante le fasi di pesca, dovranno essere rimessi immediatamente in libertà.
5. Il tesserino, di cui al comma 1, deve essere obbligatoriamente restituito all'atto del successivo rinnovo, debitamente compilato in ogni sua parte, al fine del censimento delle catture da parte degli Uffici preposti.

Art. 12

Zone di divieto

1. È vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di pesca, a protezione della fauna ittica e, in particolare, della "Trota Macrostigma", nel:
 - torrente Tellesimo;
 - fiume Tellaro nei tratti posti a 500 mt. a monte e a valle del punto di confluenza con il torrente Tellesimo;
 - foce del fiume Tellaro ricadente all'interno della Riserva Naturale di Vendicari;
 - fiume Anapo ricadente all'interno della Riserva Naturale Pantalica - valle dell'Anapo - e torrente Calcinara;
 - tratto fluviale ricadente all'interno della Riserva Orientata di Cavagrande sul fiume Cassibile;
 - Riserva Naturale Orientata Ciane e Saline, foce del fiume Anapo e canale Mamma Iabbica;
 - Paludi della riserva Orientata di Vendicari, lago del Biviere di Lentini e diga S. Nicola.
2. Le suddette aree, se sprovviste, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, dovranno essere segnalate mediante l'apposizione di tabelle di cui all'art.26.

Art. 13

Ripopolamento ittico

1. Nell'ambito dei programmi annuali di intervento nel settore, l'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale propone i programmi di ripopolamento ittico e semine per la tutela e l'arricchimento della fauna ittica.
2. Nelle acque interne della Provincia di Siracusa è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche:
 - a) trota Macrostigma (*Salmo cetti*);
 - b) carpa (*Cyprinu carpio*);
 - c) tinca (*Tinca tinca*);
 - d) anguilla (*Anguilla anguilla*);
 - e) specie ittiche rilevate nella carta ittica.
3. Le immissioni delle specie di cui al comma 2, se non effettuate dall'Ente Provincia, devono essere

dallo stesso preventivamente autorizzate.

4. Le immissioni di specie diverse da quelle previste dal comma 2, oltre all'autorizzazione dell'Ente Provincia, dovranno essere preventivamente valutate dalla CCPP che, in base ai dati presenti nella carta ittica, ne esaminerà l'impatto ambientale.
5. L'immissione di specie ittiche, aventi già le caratteristiche per essere pescate e trattate, deve avvenire preferibilmente, in periodi di chiusura della pesca oggetto di ripopolamento.
6. Alle operazioni di ripopolamento, se non effettuate dall'Ente Provincia, dovrà essere richiesta sempre la presenza del personale dell'Amministrazione Provinciale.
7. Il materiale ittico da immettere nelle acque interne per il ripopolamento deve pervenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive integrazioni e deve essere accompagnato dalla documentazione sanitaria attestante l'idoneità all'immissione del materiale ittico, secondo la normativa vigente in materia. Detta certificazione sanitaria, dovrà essere redatta al momento della partenza del materiale dall'impianto di provenienza e, in ogni caso, dovrà essere stata emessa non oltre le 48 ore precedenti il momento della consegna del materiale ittico. La mancanza di dette certificazioni comporterà il fermo e l'annullamento delle operazioni di ripopolamento nonché l'esonero di tutte le relative spese a carico del richiedente il materiale ittico.
8. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici debbono essere consegnati, per gli accertamenti del caso, all'Azienda Sanitaria Locale che ne riferisce alla Provincia.
9. In caso di epizootia la Provincia, sentita l'Azienda Sanitaria Locale, dispone il compimento degli interventi tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio ittico.

Art. 14

Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva

1. La Provincia approva piani di miglioramento della pesca provvedendo ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna ittica.
2. Il Presidente della Provincia, su appositi rapporti tecnici redatti dal competente Ufficio Caccia e Pesca, basati anche sulle risultanze della Carta ittica, al fine di tutelare la fauna ittica e la biodiversità degli ambienti acquatici, nonché di creare aree di frega per la riproduzione naturale, previa richiesta di parere non vincolante della CCPP, può istituire con proprio provvedimento zone di ripopolamento ittico.
3. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso d'acqua, è mantenuta per tre anni, può essere rinnovata o istituita a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato, nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.
4. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva possono essere modificate o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si verificano eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti.
5. Nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva la pesca, se consentita, verrà regolamentata diversamente dai restanti corpi idrici.
6. Le suddette aree devono essere segnalate mediante l'apposizione di tabelle di cui all'art. 26.

Art. 15

Uso di esche e pasture

1. È consentito l'uso di esche naturali ed artificiali, escluse le uova di pesce, il sangue ed i suoi derivati nonché le interiora degli animali.
2. Ad eccezione della specialità di "Carp Fishing", ogni pescatore può detenere ed usare, per giornata di pesca, non più di Kg 0,300 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri, e non più di Kg 1 di altro tipo

di pasture (es. sfarinati) nelle acque correnti; e non più di Kg 2 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di Kg 4 di altro tipo di pasture (es. sfarinati) nelle acque ferme. Deroghe a tali quantitativi potranno essere concesse in occasione di gare di pesca regolarmente autorizzate.

3. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue e con miscele contenenti sangue, con interiora di animali e con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.
4. È consentito l'utilizzo dell'esca "in vivo" purché ne vengano rispettate le lunghezze minime ed i periodi di divieto di pesca, se previsti.

Art. 16

Lunghezze minime e numero massimo di catture

1. L'Amministrazione provinciale ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesce e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.
2. Ai fini della pesca, della compravendita, della detenzione e dello smercio nei pubblici esercizi, gli animali acquatici devono aver raggiunto le seguenti lunghezze minime:
 - a) Trota (*Tutte le specie*): cm 25 con max 5 catture giornaliere e non più di 15 in una settimana (la settimana inizia il lunedì e termina la domenica successiva);
 - b) Persico trota (o Black Bass) (*Micropterus salmoides*): cm 20 (max 5 catture giornaliere);
 - c) Anguilla (*Anguilla anguilla*): cm 30 (max 5 catture giornaliere);
 - d) Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 30 (max 5 catture giornaliere);
 - e) Tinca (*Tinca tinca*): cm 25 (max 3 catture giornaliere);
 - f) Carassio (*Carassius*): senza misura e senza limiti di cattura;
 - g) Rovella (*Rutilus rubilió*): senza misura e senza limiti di cattura;
 - h) Cefalo, Muggine calamita, Muggine dorato, Muggine musino e Muggine labbrone: cm 25;
 - i) Sarago maggiore: cm 15;
 - l) Orata: cm 30;
 - m) Spigola: cm 30.
3. Eventuali specie non inserite nell'elenco di cui al comma 2 vengono disciplinate dalla normativa statale vigente e possono essere modificate successivamente da integrazioni al Regolamento provinciale.
4. Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale.
5. È proibita la pesca al Granchio d'acqua dolce (*Potamon fluviatile*), Cagnetta (*Blennius fluviatilis*) e Nono (o Afanio) (*Aphanius fasciatus*).
6. La Provincia, inoltre, previa richiesta di parere alla CCPP, può istituire:
 - a) zone destinate alla sola pesca "No Kill";
 - b) zone destinate alla sola pesca con "esche artificiali".
7. La Provincia, ai fini di un'adeguata profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci, può consentire, limitatamente a determinati periodi e/o ambiti, la cattura di pesci le cui misure siano inferiori a quelle consentite dal presente Regolamento e ad aumentarne, inoltre, il numero delle catture.

Art. 17

Periodi ed orari di proibizione della pesca

1. Salva ogni eccezione prevista nel presente regolamento, è vietata nelle acque pubbliche e nelle private che siano collegate con quelle pubbliche, la pesca delle seguenti specie ittiche:
 - a) trota, dal 15 ottobre di ogni anno all'alba del giorno 1 marzo dell'anno successivo, giusta ordinanza del Presidente della Provincia n. 1682 dell'11 gennaio 1996;
 - b) persico trota dal 01 marzo al 31 marzo;
 - c) carpa dal 15 aprile al 31 maggio;

- d) tinca dal 15 aprile al 31 maggio.
2. Il periodo di divieto di pesca, previsto dal comma 1 ad esclusione della lettera a), ha inizio e termine, rispettivamente, alle ore 12.00 del primo giorno ed alle ore 12.00 dell'ultimo giorno indicati in detto articolo.
 3. Nelle acque correnti, durante il periodo di cui al comma 1, lett. a), è preclusa qualsiasi attività alieutica.
 4. Eventuali specie non inserite nell'elenco di cui al comma 1 vengono disciplinate dalla normativa statale vigente e possono essere modificate in qualsiasi momento da integrazioni al Regolamento provinciale, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla carta ittica e del parere della CCPP.
 5. La Provincia, sentito il parere della CCPP, ai fini di tutela della fauna acquatica può, in qualsiasi momento, disporre variazioni dei periodi di apertura o chiusura della pesca predisposti ai commi 1,2 e 3.
 6. Eventuali catture avvenute al di fuori del periodo o dell'orario consentito dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.

Art. 18

Attrezzi consentiti.

1. Nelle acque correnti la pesca, ove è consentita, è ammessa utilizzando una sola canna con o senza mulinello purché armata con un solo amo o con esca artificiale.
2. Nelle acque ferme la pesca è consentita utilizzando un massimo di tre canne ognuna delle quali armata con un solo amo (tra esse vanno incluse le tecniche di pesca con artificiale).
3. Fatte salve alcune deroghe specificate nel presente Regolamento è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzo non previsto nei commi 1 e 2.
4. La Provincia, ai fini di tutela della fauna acquatica può, in qualsiasi momento, disporre la chiusura parziale o totale della pesca nelle acque di cui all'art. 2, comma 3.
5. Se consentita, nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva di cui all'art. 14, è ammessa la pesca con una canna con o senza mulinello armata di un solo amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato e la pesca con artificiale con un solo amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato. Tutte le catture effettuate, inerenti la specie ittica in riproduzione, dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.

Art. 19

Occupazione del posto di pesca

1. Nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenersi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli attrezzi di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella degli attrezzi di pesca.
2. Nessuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorché sia ingombrato da barche, da ancore o da altri segnali.
3. Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio di pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.
4. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca ad una distanza minima non inferiore al doppio della canna da pesca più lunga utilizzata e, comunque, non inferiore a mt 10 dall'ultimo attrezzo da pesca già in acqua.
5. Lo spazio di pesca, occupato dai congegni immessi in acqua, non deve essere superiore alla fascia di rispetto garantita lungo la sponda.
6. Salva l'ipotesi di attività lavorative o comunque autorizzate, il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi finché non abbia ultimato l'attività di pesca fatto salvo che, in un'area pubblica, idonea anche alla pesca, è diritto del primo occupante svolgere le proprie attività

ricreative ancorché diverse dall'attività alieutica.

Art. 20

Divieti ed obblighi

1. Nelle acque interne della provincia di Siracusa è consentita la pesca di mestiere esercitata secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Sono proibite la pesca con esplosivi, armi da fuoco, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire, uccidere al fine di catturare la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
3. È vietato pescare nelle acque di proprietà privata, non collegate con le acque pubbliche, senza il consenso esplicito dei proprietari.
4. È vietato l'utilizzo di ecoscandaglio, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche, la pesca subacquea con o senza bombole e con l'utilizzo di fucile subacqueo, fiocina, arpione o raffio.
5. È vietato esercitare la pesca con qualsiasi tipo di reti o nasse.
6. È vietato l'uso del bilancino e della tirlindana, nelle acque primarie a vocazione salmonicola.
7. È vietata la pesca con la lenza a mano ed il posizionamento di lenze morte (filaccioni).
8. È vietato esercitare la pesca nonché trasportare attrezzature idonee alla cattura di pesci da natanti od imbarcazioni. Per la tecnica a "Carp Fishing", previa autorizzazione scritta dell'Ente competente, è ammesso l'utilizzo di un natante, munito di remi o con motore elettrico, esclusivamente per le fasi di localizzazione e pasturazione dei punti di pesca. Durante queste fasi è ammesso trasportare esclusivamente la pastura e i segnalatori di posizione e non è consentito avere, lungo la sponda interessata dall'attività alieutica, ordigni in azione di pesca se non dopo il rientro del natante a riva.
9. È vietata la pesca con il guadino, l'uso dello stesso è consentito, come attrezzo ausiliario, esclusivamente per le operazioni di recupero del pesce in fase di cattura con gli attrezzi di cui all'art. 18.
10. È sempre vietato l'esercizio della pesca con il sommovimento del fondo dei corsi o specchi d'acqua, la pesca a strappo con canna o lenza a mano munite di ancoretta o altro strumento, con l'impiego di fonti luminose quando, queste ultime, siano adoperate per attirare i pesci e la pesca con le mani.
11. Salvo prescritta e regolare autorizzazione è vietato, anche per l'esercizio della pesca, prosciugare o divergere i corsi d'acqua ed i bacini, ovvero ingombrarli od occuparli in tutto o in parte con ammassi di pietre, terrapieni, chiuse e/o impianti simili ancorché fungano da filtro al libero scorrere dell'acqua.
12. Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possano portare nocimento alla fauna ittica deve richiedere, oltre alle prescritte autorizzazioni degli Enti competenti in materia, un'ulteriore autorizzazione alla Provincia almeno trenta giorni prima dell'avvio delle opere, fatti salvi i casi di urgenti e gravi necessità di pubblico generale interesse per i quali sarà d'obbligo una preventiva comunicazione scritta al suddetto Ente. Alle operazioni di recupero della fauna ittica provvede la Provincia con proprio personale, o eventualmente coadiuvata dal personale appartenente alle Federazioni od Associazioni di vigilanza ittico-ambientali volontarie, di cui all'art.7, per le quali può essere previsto un rimborso spese. Il predetto atto di autorizzazione indica le modalità per l'esecuzione delle opere a tutela dello stato dei luoghi, le misure da adottare per la salvaguardia, il recupero e l'immissione della fauna ittica in acque fluenti e gli eventuali obblighi per il successivo ripopolamento ittico a carico del richiedente. Il danneggiamento del patrimonio ittico-ambientale comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che verrà valutato dall'Amministrazione provinciale.
13. È vietato l'utilizzo di canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica ad una distanza inferiore a mt 30, a terra, da linee elettriche.
14. Non è consentito pescare o collocare ordigni da pesca da sopra o sotto i ponti viabili e rotabili o da una

distanza da essi, a terra ed in acqua, e dalle briglie provviste e/o sprovviste di scale di monta per i pesci, sia a monte che a valle, inferiore a mt 40.

15. È vietata la pesca di esemplari che non abbiano raggiunto la lunghezza minima prevista. È altresì vietato trattenere, temporaneamente, pesci per i quali è previsto il rilascio obbligatorio ancorché non abbiano raggiunto la lunghezza minima richiesta, escluso i casi di cui all'art. 22 comma 14 e all'art. 23.
16. Nei casi in cui è previsto il rilascio obbligatorio della cattura effettuata, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza e liberare l'esemplare catturato.
17. A cattura effettuata, se è volontà del pescatore detenere in vita la preda che abbia le caratteristiche per essere legittimamente trattenuta, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne la sopravvivenza evitandone ogni forma di sofferenza, utilizzando dei contenitori opportunamente ossigenati o nasse aventi una capienza tale da consentire il libero movimento delle catture.
18. A tutela del patrimonio ittico-ambientale è fatto divieto di abbandonare o depositare, lungo i corpi idrici o in prossimità degli stessi, sia a terra che in acqua, pesci morti o parti di essi, esche, pasture e loro contenitori nonché qualsiasi altro materiale.
19. Salvo quanto stabilito dalla normativa vigente e nei casi di particolari emergenze regolarmente autorizzate dagli Organi preposti, è fatto divieto di tagliare o danneggiare arbusti ed alberi, o parti di essi, di qualsiasi misura e specie che si trovino nelle immediate vicinanze di un corpo idrico o il cui apparato radicale sia immerso nelle acque stesse.
20. È fatto divieto accendere fuochi in prossimità delle sponde dei corpi idrici nei periodi previsti dalla normativa vigente in materia boschiva, inoltre, nei periodi in cui è consentito, è obbligatorio adoperarsi affinché vengano ridotte al minimo le condizioni di pericolo per il propagarsi delle fiamme e, in particolar modo, è sempre vietato accendere fuochi sotto gli alberi e nelle immediate prossimità di folta vegetazione. Prima di allontanarsi dalla zona è fatto obbligo assicurarsi che il fuoco si sia estinto completamente.
21. Il proprietario di un fondo recintato, sito in prossimità di un corpo idrico appartenente alle acque pubbliche, dovrà garantire, a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui all'art.7, un accesso per raggiungere gli argini purché, il passaggio, non arrechi danno ad eventuali colture agricole in atto.

TITOLO III

(Tutela e salvaguardia della fauna ittica)

Art. 21

Pesca scientifica.

1. La pesca scientifica interessa l'esecuzione di operazioni scientifiche e/o esperimenti di pesca.
2. L'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica viene rilasciata, dal Dirigente del settore provinciale competente, ai ricercatori ed alle persone ancorché incaricate dalla stessa Amministrazione provinciale o da altri Enti, per effettuare studi o ricerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente a seguito di regolare presentazione di una richiesta motivata.
3. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 2 è indicata nell'atto autorizzatorio in relazione ai programmi di ricerca presentati.
4. I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare, all'Ufficio di competenza, date e località delle uscite di pesca con preavviso concordato e stabilito nello stesso documento di permesso.
5. Se previsto dall'autorizzazione, durante ogni attività, il titolare del suddetto atto è tenuto a presentare le relazioni tecniche intermedie, relative all'andamento dei lavori, al Dirigente di cui al comma 2. La mancata presentazione delle stesse può comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Lo svolgimento dell'attività scientifica impone ai soggetti richiedenti l'obbligo di:
 - a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche Autorità od Enti che hanno giurisdizione nelle acque da monitorare. Nel caso di incarichi assegnati dall'Amministrazione provinciale provvederà l'Ente stesso ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni;
 - b) rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici o privati nell'area interessata e sgravare la Provincia, che rilascia l'autorizzazione, da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività di cui al comma 2.
7. Al termine della ricerca i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a trasmetterne i risultati dello studio al competente settore della Provincia. I dati ottenuti potranno essere utilizzati soltanto per fini scientifici e divulgativi, da parte dell'Amministrazione provinciale con correlato obbligo di citazione della fonte dello studio di provenienza. L'esercizio della pesca scientifica, così come il recupero di pesce di cui all'art. 20 comma 12, può essere svolto con l'impiego di apparecchiature elettriche, reti o altri attrezzi di cattura i cui metodi di utilizzo non danneggino la fauna ittica.

TITOLO IV **(Attività sportiva e dilettantistica)**

Art. 22

Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. La pesca dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza fini di lucro.
2. Può essere esercitata da chiunque sia in possesso di una licenza di pesca di cui agli artt. 8 e 9.
3. La pesca dilettantistica è vietata nelle ore notturne e precisamente un'ora dopo il tramonto del sole fino ad un'ora prima dell'alba.
4. La pesca sportiva è l'attività svolta ai fini di partecipazione a gare ed eventi sportivi attinenti, senza scopo di lucro.
5. Le Associazioni che intendono organizzare manifestazioni o gare di pesca sportiva devono presentare regolare richiesta all'Amministrazione provinciale con venti giorni di anticipo sulla data dell'evento sportivo.
6. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia almeno 5 giorni prima della gara.
7. La Provincia di Siracusa, previa autorizzazione di eventuali Enti che hanno diritti nelle acque individuate, su richiesta delle Federazioni od Associazioni piscatorie:
 - a) sussistendone le condizioni, può predisporre un piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti determinandone le modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni;
 - b) sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno individua, entro il 31 gennaio successivo, i tratti dei corpi idrici in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara, con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittiogenica, e determina le modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni. In mancanza della predetta richiesta rimangono validi i campi gara individuati precedentemente.
8. La Provincia, in caso di richieste di più gare e/o manifestazioni concomitanti per data e luogo di svolgimento valuta, quali elementi di priorità, le seguenti tipologie organizzative, nell'ordine seguente:
 - a) gara internazionale;
 - b) gara nazionale;
 - c) gara regionale;
 - d) gara provinciale;
 - e) manifestazione di pesca.

Fra queste ultime costituirà elemento prioritario, per l'assegnazione, il maggiore carattere locale della manifestazione.

9. La Provincia, nel rilascio dell'autorizzazione, indica le prescrizioni che dovranno essere messe in atto.
10. Le manifestazioni sportive, di cui al comma 4, sono svolte nel rispetto del presente Regolamento. Ad esse possono essere concesse delle deroghe inerenti il possesso della licenza di pesca se trattasi di manifestazioni a carattere sociale. Le deroghe stabilite dall'Amministrazione provinciale dovranno essere espressamente scritte nell'atto autorizzatorio.
11. Le gare di pesca ai salmonidi, aventi carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva ai salmonidi possono essere svolte soltanto nel pieno rispetto della normativa vigente nelle acque interne, oppure, possono essere svolte nelle acque private alle condizioni di cui all'art. 23.
12. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva alla trota in acque pubbliche, regolarmente autorizzate, possono partecipare alle medesime solo se provvisti di tesserino provinciale di cui all'art. 11.
13. In occasione di manifestazioni di pesca per disabili organizzate da associazioni del settore è previsto il rilascio di una licenza collettiva valida per la durata della manifestazione previo versamento di una quota forfettaria di € 25,00.
14. Per lo svolgimento di competizioni a specie ittiche diverse dai salmonidi, preventivamente autorizzate dalla Provincia, non si applicano, per tutta la durata della gara, i divieti riguardanti il numero degli esemplari catturati e la loro misura minima, purché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantirne la sopravvivenza evitandone ogni sofferenza. Il pescato va mantenuto in vivo alle condizioni di cui all'art. 20 comma 17. È fatto obbligo, al termine della competizione, rimettere in libertà tutte le catture effettuate.
15. Nel campo di gara interessato e concesso per lo svolgimento dell'attività agonistica o per la manifestazione di pesca sportiva, sarà interdetto l'esercizio della pesca dalle ore 20.00 del giorno precedente fino a due ore dopo il termine della stessa.
16. È fatto obbligo, per gli organizzatori di gare e/o raduni di pesca, apporre, lungo il tratto di sponda interessato dall'attività agonistica, entro le ore 18.00 del giorno precedente, le tabelle di segnalazione recanti la scritta "Campo Gara Autorizzato", riportante: il nome dell'Associazione organizzatrice, il giorno della manifestazione e gli orari d'interdizione alla pesca, nonché il numero e la data del provvedimento autorizzatorio. Le tabelle apposte dovranno essere rimosse entro le due ore successive il termine della competizione agonistica o raduno.
17. Gli organizzatori delle gare e manifestazioni di pesca sportiva sono responsabili dei danni provocati a cose e persone durante od a causa dell'effettuazione delle stesse e sgrava l'Ente Provincia, che ha rilasciato l'autorizzazione, da ogni responsabilità.
18. Al termine della gara e/o manifestazione di pesca sportiva, gli organizzatori che la presiedono sono responsabili della raccolta e dismissalone dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'evento agonistico, presenti nel campo di gara e nelle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni per l'anno in corso o per l'anno successivo nonché ad una sanzione pecuniaria amministrativa a loro carico.
19. L'autorizzazione a svolgere gare o manifestazioni di pesca, rilasciata dall'Ente Provincia, non ha efficacia nel caso di diniego di altri Enti che hanno giurisdizione nelle aree in cui si svolgono le manifestazioni sportive.
20. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate dall'ordinamento vigente. La Provincia può altresì disporre la sospensione od il rinvio delle manifestazioni programmate nei rispettivi calendari per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque oggetto della manifestazione.
21. DEROGA - La Provincia, su specifica e motivata richiesta dei presidenti delle federazioni del C.O.N.I. che svolgono attività agonistica, può concedere deroghe al presente Regolamento per gli atleti-agonisti iscritti alle medesime Federazioni.
Alla richiesta va allegato l'elenco degli atleti-agonisti da autorizzare. La deroga può essere concessa solo per le specie ittiche appartenenti alla famiglia dei ciprinidi ad esclusione della tinca (*Tinca Tinca*). Per gli atleti-agonisti inseriti nell'elenco allegato all'autorizzazione vale quanto

previsto dal 2° e 3° capoverso del comma 14 del presente articolo. L'autorizzazione scade il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23

Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private

1. L'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private non collegate con le acque interne pubbliche è consentito, con l'assenso del proprietario, nel rispetto dell'art. 20, commi 2 e 13.
2. Dagli impianti di cui al presente articolo, non è consentito asportare pesce in vivo per immetterlo in acque pubbliche.
3. Le suddette aree devono essere tabellate nei modi previsti dall'art. 26 ed opportunamente recintate.

TITOLO V

(Sanzioni)

Art. 24

Sanzioni Amministrative

1. Chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta, sia munito di licenza di tipo diverso da quello previsto per il tipo di pesca esercitato, con la licenza scaduta, ovvero sospesa o revocata per le infrazioni al presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e ad una ulteriore sanzione amministrativa notificata dall'Amministrazione tributaria per inadempienza alle norme fiscali.
2. Chiunque eserciti la pesca senza la prevista licenza, per averla dimenticata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00. Se il verbalizzato non esibisce la suddetta documentazione entro giorni cinque dall'avvenuta notifica soggiace alle pene pecuniarie, di cui al comma 1, che saranno notificate d'ufficio dagli Enti preposti.
3. Il titolare di licenza in corso di validità, che non ha eseguito il versamento della tassa di Concessione Regionale di cui all'art. 8 comma 2, incorre nella sanzione amministrativa prevista in materia tributaria. Nel caso sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di rilascio riportata nella licenza di pesca, incorre in una ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00, i cui proventi sono di competenza della Provincia di Siracusa.
4. Chi non ottempera all'aggiornamento del cambio di residenza nella licenza di pesca, di cui all'art. 8 comma 4, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00. Sarà fatto obbligo registrare il cambio di residenza entro gg. 15 dall'accertamento, pena la sospensione della stessa fino a mesi 6.
5. Chi violi l'art. 12 comma 1, divieto di pesca in zone delimitate, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
6. Chi violi l'art. 17, periodi ed orari di proibizione della pesca, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:
 - a) da € 50,00 ad € 300,00 se non sono rispettati i periodi di proibizione della pesca;
 - b) da € 25,00 ad € 150,00 se non sono rispettati gli orari di proibizione della pesca.
7. Chi violi l'art. 11 (regime di pesca controllato) incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. L'importo del verbale sarà integrato di € 5,00 per ogni cattura non segnata nel tesserino od eccedente il numero massimo consentito. L'ammontare totale della sanzione non potrà

- superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.
8. Chi esercita la pesca con mezzi, tecniche ed attrezzature non consentite, di cui all'art. 18, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
 9. Nei casi di pesca con mezzi ed attrezzature in un numero superiore a quelli consentiti di cui all'art. 18, con attrezzi non consentiti purché non contemplati dall'art. 20 comma 5, e con l'utilizzo di bilancino, tirlindana e lenza in violazione all'art. 20 commi 6 e 7, l'importo del verbale di cui al precedente comma 8 sarà integrato di € 10,00 per ogni congegno in più utilizzato. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal comma 8.
 10. Chi esercita la pesca con l'utilizzo di reti e nasse, in violazione all'art. 20 comma 5, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00. L'importo del verbale sarà integrato di € 10,00 per ogni congegno in più utilizzato. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.
 11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature di cui all'art. 20 comma 10, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
 12. Chi violi l'art. 20 comma 11, prosciugare, divergere od ingombrare corsi d'acqua e bacini, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
 13. Chi violi l'art. 20 commi 15 e 16, rilascio obbligatorio dei pesci, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. Se tutte le catture sono ancora in vita l'importo della sanzione è applicata nel minimo. Nel caso in cui uno o più esemplari non dovessero essere più in vita si applica quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81 e ss.mm. e ii. L'importo della sanzione può essere aumentato di € 5,00 per ogni cattura trattenuta illegalmente, in vita o meno. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.
 14. Chi violi l'art. 19 concernente le distanze minime tra pescatori, lo spazio occupato con attrezzi da pesca e procuri turbativa all'esercizio della pesca, l'art. 20 commi 13 e 14, distanza minima dalle linee elettriche e dai ponti viabili e rotabili e scale di monta, e l'art. 22 comma 15, occupazione di campi di gara autorizzati, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 240,00.
 15. Per le violazioni di cui all'art. 13, relative all'obbligatorietà dell'autorizzazione e controllo della Provincia per la semina di materiale ittico ed i relativi controlli sanitari, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
 16. Chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento di cui all'art. 23, comma 2, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.
 17. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 20 comma 2 è disposta, dalla Provincia, la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da cinque a dieci anni.
 18. La sospensione della licenza di pesca, prevista dall'art. 22 ter del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm. e ii., può avere una durata compresa da 1 a 3 anni, essa viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte nei precedenti 6 anni.
 19. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm. e ii. L'organo accertatore può procedere al sequestro della fauna ittica e degli attrezzi o mezzi utilizzati nella pesca, nei casi in cui è, o potrebbe essere, reiterata l'azione illecita senza che siano state ripristinate le condizioni di legalità richieste dal presente Regolamento. Pertanto, nei casi in cui non è prevista la confisca obbligatoria, il contravventore che abbia oblatto i verbali ed abbia provveduto al ripristino delle condizioni di legalità, venute meno al momento della contestazione dell'illecito, può tornare in possesso dei mezzi ed attrezzature sequestrate. La fauna ittica è sempre confiscata al momento della contestazione dell'illecito che ne ha comportato la cattura e rimessa in libertà se ancora in vita oppure donata in beneficenza se morta. Nei casi di cui all'art. 12 comma 1, art. 20 comma 2, 4, 5, 6, 7, 9 e, comunque, nei casi in cui si utilizzano congegni diversi da quelli citati dal presente Regolamento, è sempre prevista la confisca dell'attrezzatura e dei mezzi utilizzati per la pesca. Nei casi di cui al presente articolo comma 15 ed art. 23 comma 2, il materiale ittico sequestrato sarà messo a disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale per gli accertamenti di propria competenza e, se

ritenuto idoneo al consumo alimentare, sarà devoluto in beneficenza.

20. Chi violi l'art. 20, comma 17, condizioni in cui viene trattenuto il pescato, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. È fatta salva l'applicazione della normativa vigente contro il maltrattamento di animali in casi di particolare gravità che non riguardino solo specie ittiche catturate durante l'azione di pesca.
21. A tutela del patrimonio ittico-ambientale, chi viola l'art. 22, comma 20, organizzatori che presiedono le manifestazioni sportive, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da €75,00 ad €450,00.
22. A tutela del patrimonio ittico-ambientale, chi viola l'art. 20, comma 18, abbandono o deposito di rifiuti, soggiace a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di rifiuti.
23. Chi danneggia le tabelle di cui al presente Regolamento, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'Autorità competente, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
24. Chi organizza un'attività di pesca a pagamento senza le previste autorizzazioni di cui all'art. 23, commi 1, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
25. Il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo di cui all'art. 23, comma 2, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
26. Il soggetto organizzatore di attività agonistiche o manifestazioni di pesca di cui all'art. 22, nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.
27. Chi violi l'art. 20, comma 8, pesca e trasporto di attrezzi da pesca da natanti od imbarcazioni, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, inoltre, è soggetto al sequestro del natante od imbarcazione e degli attrezzi da pesca, La durata di quest'ultimo provvedimento è disposto dall'Amministrazione provinciale per un periodo compreso tra i 3 ed i 12 mesi.
28. Chi violi l'art. 20, commi 12, 19 e 20, fatta salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'Autorità giudiziaria, soggiace a quanto stabilito dalla legislazione vigente nelle rispettive materie.
29. Chi violi l'art. 20, comma 21, libero accesso alle sponde delle acque pubbliche per gli addetti alla vigilanza, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.

Art. 25

Sanzioni penali

1. Per le sanzioni penali si fa riferimento a quelle previste dalla normativa nazionale in vigore.

TITOLO VI **(Disposizioni finali)**

Art. 26

Tabellazione

1. Le tabelle adoperate per delimitare le zone di cui agli artt 12, 14 e 23 dovranno essere:
 - a) di materiale idoneo ad alta resistenza;
 - b) di dimensione minima 35x25 cm;
 - c) con caratteristiche di alta visibilità;
2. Le tabelle di cui al comma 1 dovranno essere collocate ad una distanza di circa 100 mt l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.

Art. 27

Disposizioni finali

1. La Provincia, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà individuare i corpi idrici, particolarmente frequentati da pescatori o villeggianti, che necessitano di adeguati raccoglitori per rifiuti incaricando gli Enti competenti a provvedere affinché venga garantito il ciclo completo di raccolta e dismissione dei rifiuti stessi.
2. Le deroghe concesse, in merito alla quantità pescabile ed alle misure minime, relative alle gare e/o manifestazioni sportive nonché alla cattura della carpa, non esonerano il pescatore da responsabilità nel caso di morte accidentale delle specie ittiche trattenute temporaneamente.
3. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.
4. Gli importi delle sanzioni previste per gli illeciti sulla pesca in acque interne, stabilite dal R.D. n° 1604 del 08.10.1931 e ss.mm. e ii. (Testo Unico delle leggi sulla pesca nelle acque interne), dal R.D. n° 1486 del 1914 e ss.mm. e ii. (Regolamento per l'attuazione del R.D. 1604/31) e dalle precedenti disposizioni per la pesca in acque interne nella Provincia di Siracusa emanate dall'Ordinanze Provinciali, non trattate dal presente Regolamento, sono tutte aumentate da € 40,00 ad € 240,00.

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Classificazione delle acque
Art. 3	Acque di confine
Art. 4	Carta ittica
Art. 5	Commissione Consultiva Provinciale Pesca
Art. 6	Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne
Art. 7	Vigilanza
Art. 8	Licenza di pesca
Art. 9	Licenza di pesca per minori
Art. 10	Registro dei pescatori
Art. 11	Regime di pesca controllato
Art. 12	Zone di divieto
Art. 13	Ripopolamento ittico
Art. 14	Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva
Art. 15	Uso di esche e pasture
Art. 16	Lunghezze minime e numero massimo di catture
Art. 17	Periodi ed orari di proibizione della pesca
Art. 18	Attrezzi consentiti
Art. 19	Occupazione del posto di pesca
Art. 20	Divieti e obblighi
Art. 21	Pesca scientifica
Art. 22	Gare e manifestazioni di pesca sportiva
Art. 23	Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private
Art. 24	Sanzioni Amministrative
Art. 25	Sanzioni penali
Art. 26	Tabellazione
Art. 27	Disposizioni finali.